

- a) attività di collaborazione con l'organo consultare secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;
- b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
- c) vigilanza, anche ai fini di quanto previsto dalla lettera a), comma 1, art. 147 del d.lgs. n. 267/2000, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
- d) relazione sulla proposta di deliberazione consigliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal Regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo consultivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- e) referto all'organo consultare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
- f) verifiche di cassa di cui all'art. 223 del d.lgs. n. 267/2000.

- 5. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consultare e, se richiesto, alle riunioni dell'organo consultivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee consultive, all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi da parte del Responsabile del Servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
- 6. Il Revisore è dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dal Regolamento.
- 7. Il Revisore è responsabile della verità delle attestazioni rilasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario.
- 8. Il Revisore può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite il Segretario comunale o il Responsabile del Servizio finanziario, procedere ad atti di controllo. Ove riscontrati gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale, dando comunicazione al Sindaco, al Segretario ed ai Capigruppo consiliari. Il Sindaco e tenuto, in tal caso, a riunire il Consiglio comunale entro venti giorni.
- 9. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consultare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000.
- 10. Il Revisore cessa dall'incarico per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal Regolamento di contabilità.
- 11. Il Revisore, qualora non venisse approvato il Bilancio di previsione del Comune nei termini di legge, segnala, non appena scaduto tale termine, al Sindaco la necessità di tale adempimento e lo invita a provvedervi entro venti giorni. Se dopo tale termine il Bilancio non venisse ancora approvato, segnala il fatto ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. n. 267/2000 al Difensore Civico Regionale, nonché al Prefetto per opportuna conoscenza.

**Capo VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE**

Art. 50 - Deliberazione dello Statuto

- 1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
- 2. Qualora tale maggioranza non fosse raggiunta, la votazione è ripresentata in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 51 - Modifiche dello Statuto

- 1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 49 si applicano anche alle modifiche stanturarie.
- 2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio della Giunta o da un quinto dei consiglieri assegnati. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

Art. 52 - Entrata in vigore

- 1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua approvazione all'Albo pretorio.

Direzione e redazione: GIUNTA REGIONALE - Via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - tel. 02/67265 - interni: 4071 - 4107
 Informazioni per avvisti e vendite: Ufficio Avvisi - tel. 02/67265 - Milano 0991
 Edizione e stampatura: La Tipografia Varese S.p.A. - Via Orsino, 2 - 21100 Varese
 Tel. 0332/932630 - Fax 0332/931727 - Indirizzo Internet: www.tipografia.varese.it - Indirizzo e-mail: dari@tipografia.it
 Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Varese al n. 519 del 17 marzo 1977



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 21 FEBBRAIO 2005
 SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI

Statuto del Comune di Genivolta (CR)
 Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 ottobre 2004
 con deliberazione n. 33.

ronomico finanziario dell'investimento e della annessa gestione ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 267/2000.

5. Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano sempre ai Consigli comunali.

6. Ai servizi pubblici locali si applica quanto previsto dal d.lgs. n. 286/1999 relativamente alla loro qualità ed alla carta dei servizi.

Art. 37 - Le convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni e con la Provincia, apposita convenzione.
2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa stipulazione di un disciplinare tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti stessi, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 38 - I consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi anche sociali e l'esercizio associato di funzioni, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le Aziende speciali in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assempati, una convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni ed Enti aderenti al Consorzio.
4. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consorziati coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 50 e dalla lettera m) del comma 2 dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 e deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio: lo Statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consorziati.
5. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da Comuni e Province, l'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.
6. L'Assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio.

8. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi.

9. Nel caso di costituzione di consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, e ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali si applicano le norme previste per le Aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

10. Ai consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale si applicano tutte le disposizioni previste dall'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000 e delle altre norme di legge e di regolamento che disciplinano le Aziende speciali degli enti locali.

Art. 39 - Istituzioni

1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune

per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2. Organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di quattro, sono nominati ed eventualmente revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

4. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi della istituzione nonché gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dell'istituzione stessa.

5. L'istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio ed perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, all'istituzione e esteso il controllo del Revisore del Conto del Comune.

Art. 40 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, può essere definito un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'iniziativa è assunta dal soggetto pubblico che ha l'interesse primario o prevalente sull'opera o sull'intervento.
3. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrio, nonché interventi sottogestiti di eventuali inadempimenti dei soggetti partecipanti.
4. Per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
5. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sottintendendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
6. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici o al bilancio, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
7. Per l'approvazione dei progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere, vale dichiarata senza di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
8. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto dai rappresentanti degli Enti locali interessati, nonché dal Commissario di Governo della Regione o dal Prefetto della Provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.
9. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle Regioni, delle Province o dei Comuni.
10. Gli accordi di programma, ad eccezione di quelli che comportano variazioni degli strumenti urbanistici o al bilancio, sono conclusi dal Sindaco.

Art. 41 - Unione di Comuni

1. Il Comune al fine di esercitare congiuntamente una

persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle Formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

4. Promuove e favorisce la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, delle organizzazioni e dei dipendenti, in conformità delle norme in materia.

5. Assicura il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di handicap e riconosce priorità nei programmi e negli interventi pubblici in presenza di accertata gravità onde favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali.

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

Capo II

Art. 4 - Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale preclusamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 5 - I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale funzionario di governo ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate con legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 6 - La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 7 - I regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, sono approvati dal Consiglio o dalla Giunta in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la competenza ad adottarli.
2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto. Per realizzare l'unità e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.
3. I regolamenti, dopo l'esecutività del provvedimento di adozione, sono pubblicati per 15 giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

**Capo III
PARTICIPAZIONE, DIRITTI DEI CITTADINI,
AZIONE POPOLARE, VOLONTARIATO**

Art. 8 - Partecipazione

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione

dei cittadini, sia per l'irrinunciabile valore democratico della stessa, sia al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.

2. A tal fine:

- a) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all'informazione e all'accesso ai provvedimenti amministrativi;
- b) garantisce la partecipazione degli interessati nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni pluridirette soggettive, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241;
- c) valorizza le libere forme associative e di volontariato;
- d) promuove organismi di partecipazione popolare.

Art. 9 - Informazione e diritti dei cittadini

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite dal regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.
2. Il Comune garantisce inoltre ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande che li riguardano, con esattezza, inequivocità e completezza.
3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento, ai provvedimenti amministrativi ed eventualmente di averne copia.
4. Il regolamento disciplina l'accesso da parte degli Enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.

Art. 10 - Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive il Comune comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
2. L'avvio del procedimento amministrativo viene altresì comunicato ad altri soggetti, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.
3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di:
 - a) prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi;
 - b) presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, né ai provvedimenti tributari.
5. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celertà nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.
6. Il Comune adotta le misure regolamentari e organizzative idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni.
7. Il Comune in conformità al d.lgs. 196/2003, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti della libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale.
8. Le associazioni di protezione ambientale, di cui all'art. 13 della legge n. 349/86, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettano al Comune, consentiti a danno dell'Ente sostituto e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

Art. 11 - Libere forme associative

1. Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività

di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con d.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66.

Art. 31 - Dimissioni, impedimento permanente, rinuncia, decadenza o decesso del Sindaco

- 1. In caso di impedimento permanente, rinuncia, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Sindaco. Sino alla predetta elezione, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Ne consegue lo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 53 del d.lgs. n. 267/2000.
3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Capo V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 32 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

- 1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dal d.lgs. n. 267/2000, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si attribuisce al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa resta dante autonomi poteri di spesa, l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo è attribuita ai Dirigenti.

- 3. Nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e comunque sulla base di principi di autonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, responsabilità e professionalità, la Giunta disciplina, con apposito Regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
4. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che la legge e lo Statuto non riservino tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente e non rientranti fra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale. Sono attribuiti ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predefiniti dalla legge, dai Regolamenti, da atti generali di indirizzo, da comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione, ripristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di prorogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro

atto costitutivo manifestazione di giudizio e di consenso;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
5. Le funzioni di cui al precedente comma 4, con esclusione di quelle di cui alle lettere f) e g) possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario comunale ai sensi del comma 4, dell'art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e nel rispetto delle norme del presente Statuto.

Possono altresì essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, in mancanza di Dirigenti e nel caso di non applicazione del precedente comma, ai Responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.
Qualora si riscontri la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti ed al fine di documentare in sede di bilancio, di operare un contenimento della spesa, in deroga a quanto disposto in materia dal d.lgs. n. 165/01 e dal d.lgs. n. 267/2000 e fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 di attribuzione al Segretario comunale, può essere attribuita ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità di uffici e servizi ed il conseguente potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Tale attribuzione è di competenza del Sindaco, previa le relative disposizioni organizzative da prevedere nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

6. Il Dirigente, il Responsabile degli uffici e dei servizi e il Segretario comunale, nel caso di cui al comma 3 del presente articolo, sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, di cui all'art. 2229 del Codice Civile oppure di alto valore in base all'art. 2222 dello stesso Codice.
8. La copertura dei posti dei Dirigenti, dei Responsabili dei servizi e degli uffici, o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
9. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alle specializzazioni o funzionari dell'area dirittiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'Ente.

10. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la durata massima dell'incarico, il trattamento economico, il riconoscimento dell'indennità «ad personam» all'incaricato commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
11. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento di termini di ciascuno anno finanziato degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del d.lgs. n. 267/2000, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni a seguito di concorso.
12. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina altresì la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità di concorsouali, nel rispetto dei principi fissati dai commi 1 e 2 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/01.
13. Lo stato giuridico e il trattamento economico del

ferendum l'amministrazione comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio.

Capo IV LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

Art. 15 - Organi del Comune

- 1. Sono organi di governo del Comune, in conformità ai d.lgs. n. 267/2000 - Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali:
a) il Consiglio comunale;
b) la Giunta comunale;
c) il Sindaco.
2. Il Consiglio comunale è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collettive.
4. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. E' il legale rappresentante dell'Ente. E' investito di competenza statale.
5. La durata in carica del Sindaco e del Consiglio comunale, il numero dei Consiglieri assegnati al Comune, le modalità della elezione, nonché la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
6. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 16 - Il Consiglio comunale: poteri
1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta la collettività comunale e determina, sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. Esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
4. La Presidenza del Consiglio comunale spetta al Sindaco. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito dal Vice sindaco ovvero, nel caso questi non fosse Consigliere comunale, dal Consigliere che ha avuto il maggior numero di voti presente in Consiglio.
5. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti i poteri di convocazione e conduzione dei lavori del Consiglio comunale secondo le modalità specificate dal Regolamento degli Organi collegiali.

Art. 17 - Le competenze del Consiglio comunale
1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali, nonché a quelli espressamente attribuiti da leggi statali e regionali:
a) Organizzazione istituzionale dell'Ente:
1 - istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento;
2 - costituzione dei Consigli eletti;
3 - costituzione delle Commissioni di indagine sulla attività dell'Amministrazione;
4 - Esplorazione dell'autonomia giuridica.
1 - Regolamenti comunali, con esclusione di quelli la cui adozione la legge riserva ad altro organo.
2 - disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
3 - istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
c) Indirizzo dell'attività:
1 - indirizzi generali di governo;
2 - relazioni previsionali ed programmatiche;
3 - programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici;
4 - bilanci annuali e pluriennali e relative varianti.

5 - piani territoriali ed urbanistici, i piani partecoloreggiati e piani di recupero, programmi annuali e pluriennali per l'attuazione dei predetti piani urbanistici e degnare ai piani ed ai programmi.
6 - pareri sulle dette materie.
7 - gli indirizzi da osservare dalle Aziende pubbliche e dagli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
d) Organizzazione interna dell'Ente:
1 - criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
2 - assunzione diretta dei pubblici servizi;
3 - concessione dei pubblici servizi;
4 - costituzione di istituzioni;
5 - costituzione di Aziende speciali e loro statuti;
6 - indirizzi operativi per le Aziende e Istituzioni;
7 - costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata;
8 - regolamenti di organizzazione;
9 - affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione.
e) Organizzazione esterna dell'Ente:
1 - le convenzioni tra Comuni, con la Provincia ed altri Enti pubblici;
2 - costituzione e modificazioni di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione, Unioni di Comuni ed accordi di programma;
3 - definizioni degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

f) Gestione ordinaria e straordinaria:
1 - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che comunque non rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
2 - la partecipazione a società di capitali;
3 - la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio;
4 - l'emissione dei prestiti obbligazionari;
5 - le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.
g) Controllo dei risultati di gestione:
1 - nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di contabilità partecipa alla definizione, all'adeguamento ed esecuzione il controllo periodico dello stato di attuazione dei programmi, della capacità di spesa, dei rendimenti di gestione e dei costi consuntivi riguardanti i programmi stessi.
2 - elezione del Revisore del Conto.

Art. 18 - Gruppi consiliari
1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, nonché la modalità di convocazione del Capigruppo.
Art. 19 - Commissioni consiliari
1. In seno al Consiglio comunale possono essere istituite commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione nonché commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive, secondo le previsioni del Regolamento.
2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, la funzione e le attribuzioni.
3. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.
4. Il Regolamento può prevedere altresì l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.

Art. 19 - Commissioni consiliari
1. In seno al Consiglio comunale possono essere istituite commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione nonché commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive, secondo le previsioni del Regolamento.
2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, la funzione e le attribuzioni.
3. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.
4. Il Regolamento può prevedere altresì l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.

svolte dalle associazioni di cittadini garantendo ai sensi del d.lgs. 196/2003, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione. Il Comune promuove altresì forme di volontariato per un coinvolgimento della cittadinanza in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce a costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autonomia ed indipendenza, garantiscono ad essere:

- a) il diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi;
- b) il diritto di essere consultate prima dell'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, che riguardino direttamente il settore nel quale operano;
3. Alle associazioni operanti senza fini di lucro il Comune può erogare contributi economici, può inoltre concedere l'uso di locali comunali da destinare a propria sede, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative e altre forme di agevolazioni finalizzate allo svolgimento della attività associativa.
- Le modalità di erogazione dei contributi o di gestione delle strutture, beni, servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Al fine di essere ammesse ad usufruire dei diritti e delle agevolazioni sopra indicate, le associazioni interessate devono inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello Statuto e dell'atto costitutivo.
5. Sull'accogliibilità delle domande ai fini della qualificazione della associazione si pronuncia, adottando specifico atto deliberativo, la Giunta comunale.
6. L'autorizzazione per l'uso di sale pubbliche e attrezzature ad Associazioni che ne facciano richiesta è data dal Sindaco.

Art. 12 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione popolare.
 2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari, generali o limitate a specifiche categorie di cittadini, per discutere temi di particolare importanza o istituendo organismi permanenti.
 3. Detti organismi permanenti possono essere costituiti per materie ed attività specifiche.
 4. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del Consiglio comunale di appositi deliberazioni che ne stabiliscono composizione, compiti e durata.
- Art. 13 - Iniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte**
1. Tutti i cittadini residenti hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte sulle materie di competenza del Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
 2. Esse devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere sottoscritte.
 3. Il Sindaco, sentita ove necessario la Giunta, risponde per iscritto alle stesse, entro 30 giorni dal ricevimento.

Art. 14 - Referendum

1. Al fine di conoscere l'opinione della cittadinanza su argomenti che ricadono sotto la potestà decisionale del Comune e che siano di particolare rilevanza è consentito indire referendum consultivi.
2. E' consentito indire referendum abrogativi, per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emanate dal Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto generale. La proposta di abrogazione o di revoca si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. E' pure consentito indire referendum per deliberare l'insediamento o l'ordinamento comunale di nuove norme regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali non comportanti spese. Qualora la proposta comportasse l'abrogazione di norme comunali o atti generali esistenti, essi devono essere puntualmente indicati. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se

alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa referendaria le seguenti materie:

- revisione dello Statuto comunale;
 - tributi, bilancio e tariffe comunali;
 - urbanistica;
 - materie riguardanti le minoranze etniche e religiose.
5. I referendum sono indetti su richiesta:
 - a) del Consiglio comunale, mediante delibera approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
 - b) di n. 130 cittadini, residenti nel Comune ed aventi diritto di voto in caso di referendum consultivo e di n. 300 cittadini in caso di referendum abrogativo o propositivo.
 6. La richiesta di referendum da parte del Consiglio comunale deve essere promossa da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, mediante specifica mozione contenente l'indicazione letterale del quesito.
 7. Il Sindaco provvede a trasmettere detta mozione ad una Commissione di tre esperti in materia giuridica nominati dalla Giunta affinché esprima parere circa l'ammissibilità del referendum stesso.
 8. La mozione, corredata dal parere suddetto, viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale entro 60 giorni dal ricevimento in Comune.
 9. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da:
 - a) i dati anagrafici dei componenti il Comitato promotore;
 - b) l'indicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum;
 - c) la firma di sottoscrizione, debitamente autenticata nelle forme di legge.
 10. Il Segretario comunale, attesa per iscritto, entro 15 giorni, il numero delle firme valide.
 11. Nei successivi 15 giorni dal ricevimento della richiesta di referendum ad iniziativa popolare, il Sindaco trasmette alla Commissione dei tre esperti di cui al precedente comma 7, perveniente nominata dalla Giunta, affinché esprima parere, entro 20 giorni dal ricevimento degli atti, circa l'ammissibilità del referendum stesso.
 12. L'ammissibilità o meno del referendum ad iniziativa popolare viene pronunciata dalla Giunta comunale mediante adozione di specifica deliberazione, sulla base dell'attestazione del Segretario di cui al comma 10 e del parere espresso dalla suddetta Commissione, entro 15 giorni dal ricevimento del parere della Commissione degli esperti.
 13. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare può essere respinta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
 - a) insufficienza del numero di firme valide;
 - b) incompetenza comunale in materia;
 - c) in quanto concernente materie di cui al precedente comma 4;
 - d) incompatibilità o indeterminazione del quesito.
 14. Qualora il referendum sia deliberato dal Consiglio comunale, o se di iniziativa popolare, la data di effettuazione viene stabilita dalla Giunta in una delibera compresa tra il 30° e il 90° giorno dalla data di esecuzione della deliberazione, e comunque le votazioni non possono avere luogo in concomitanza con operazioni elettorali provinciali, comunali.
 15. Hanno diritto di partecipare alle votazioni del referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune. Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 8 alle ore 22.
 16. Per la disciplina della campagna elettorale si applicano, per quanto compatibili, le norme del referendum nazionali.
 17. Il referendum è dichiarato valido se alla consultazione avrà partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto o se sarà stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
 18. All'onere finanziario per le spese comportate dal re-

personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati in base alla vigente normativa.

14. Con apposito regolamento, in conformità delle disposizioni di legge vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, si norma la materia della disciplina del personale dipendente.

15. Il Comune sulla base degli obiettivi assegnati, stabilisce criteri di verifica e di valutazione del personale qualificato dirigenziale o del Responsabile di Servizio. A questo scopo si dota altresì, anche associandosi con altri Comuni, di un nucleo di valutazione formato dal Segretario e da due esperti esterni, del quale il Sindaco si avvale.

Art. 33 - Direttore generale

1. Previa stipula della convenzione prevista dall'art. 108 del d.lgs. n. 267/2000, il Sindaco può procedere, ai sensi del precedente art. 31 comma 8, alla nomina del Direttore generale che dovrà provvedere anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i Comuni convenzionati.
2. In assenza della convenzione di cui al precedente comma il Sindaco può conferire al Segretario comunale, ai sensi del precedente art. 31 comma 8, le funzioni di Direttore generale.
3. Al Direttore generale compete:
 - a) attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco;
 - b) la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2, art. 197 del d.lgs. n. 267/2000;
 - c) la proposta del piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 del d.lgs. n. 267/2000.
4. A tali fini al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili degli uffici e dei servizi dell'Ente ad eccezione del Segretario comunale.
5. Il Direttore generale compete:
 - a) attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco;
 - b) la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2, art. 197 del d.lgs. n. 267/2000;
 - c) la proposta del piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 34 - Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare funzionario pubblico che dipende dall'agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'Albo di cui all'art. 96 del d.lgs. n. 267/2000.
2. La legge e il Regolamento di cui al d.lgs. n. 267/2000 disciplinano l'intera materia e gli istituti relativi al Segretario mentre il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del d.lgs. n. 29/93 e successive modificazioni.
3. Il Segretario del Comune è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme e disposizioni contenute nella legge e nel Regolamento previsto dal d.lgs. n. 267/2000. La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e il Segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla ricorrenza o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina e dispensa non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco decorso i quali il Segretario è confermato.
4. Il Segretario del Comune, sempre nel rispetto delle norme e disposizioni richiamate al precedente comma 3, può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.
5. Il Segretario, ove non si sia provveduto alla nomina di un Direttore generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici o del Responsabile, curando l'attuazione dei provvedimenti.
6. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla contropartita dell'azione amministrativa alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti, anche con riferimento a quanto previsto

dall'art. 147 del d.lgs. n. 267/2000. Qualora il Sindaco lo richieda, per particolari atti o provvedimenti, il Segretario comunale svolgerà i compiti su richiamati anche a mezzo di relazioni e contributi scritti.

7. Il Segretario comunale:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unitari nell'interesse dell'Ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
- d) al Segretario comunale, anche ai fini di quanto previsto nel precedente art. 19, sono assegnati compiti di controllo di gestione, con controlli del Piano Esecutivo di Gestione al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi assegnati e di darne informazione al Consiglio comunale.
8. Il Segretario comunale, inoltre, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente.
9. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dall'art. 108, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale disciplina secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore generale.
10. Il Segretario comunale, ove non sia stato nominato un Direttore generale, è il capo del personale, partecipa alle riunioni con le organizzazioni sindacali del dipendente a pieno titolo ed adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale esercitando autonomi poteri di spesa.
11. E' data facoltà al Segretario comunale, nell'ambito delle proprie funzioni, di conferire la competenza per particolari determinazioni o atti, ai dipendenti apicali che ricoprono posti in dotazione organica per il cui accesso dall'esterno è previsto il possesso del diploma di laurea.
12. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere l'individuazione di un vicesegretario per condurre il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 35 - I partiti

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indifferenza deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, quando i compiti impegnino di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. In caso di assenza dei Responsabili dei servizi i pareri sono espressi dal Segretario comunale per quanto di competenza.

Art. 36 - I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che debbono per oggetto l'attività svolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici oltre che in economia, attraverso le seguenti forme di gestione:
 - a) convenzioni apposte tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
 - b) consorzi apposti tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
 - c) istituzioni per la gestione di servizi sociali;
 - d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata costituite o partecipare, anche senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, dall'ente titolare di pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio con la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
4. Le tariffe dei servizi pubblici locali sono determinate dalla Giunta in misura tale da assicurare l'equilibrio eco-

S T A T U T O

SOMMARIO

**Capo I
PRINCIPI FONDAMENTALI**

- Art. 1 - Il Comune
- Art. 2 - Il territorio, la sede, lo stemma
- Art. 3 - I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione

**Capo II
FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE**

- Art. 4 - Le funzioni del Comune
- Art. 5 - I compiti del Comune per i servizi di competenza statale
- Art. 6 - La programmazione
- Art. 7 - I regolamenti comunali

**Capo III
PARTECIPAZIONE, DIRITTI DEI CITTADINI,
AZIONE POPOLARE, VOLONTARIATO**

- Art. 8 - Partecipazione
- Art. 9 - Informazione e diritti dei cittadini
- Art. 10 - Tutela delle situazioni giuridiche soggettive
- Art. 11 - Libere forme associative
- Art. 12 - Organismi di partecipazione
- Art. 13 - Iniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte
- Art. 14 - Referendum

**Capo IV
LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI**

- Art. 15 - Organi del Comune: poteri
- Art. 16 - Il Consiglio Comunale: poteri
- Art. 17 - Le competenze del Consiglio Comunale
- Art. 18 - Gruppi consiliari
- Art. 19 - Commissioni consiliari
- Art. 20 - Diritti, poteri e obblighi dei Consiglieri comunali
- Art. 21 - Dimissioni, surrogazioni e supplenza dei Consiglieri comunali
- Art. 22 - Decadenza
- Art. 23 - Regolamento interno
- Art. 24 - Composizione della Giunta
- Art. 25 - Elezioni del Sindaco e nomina della Giunta
- Art. 26 - Discussione del programma di governo
- Art. 27 - Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adempimento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo
- Art. 28 - Le competenze della Giunta
- Art. 29 - Il Sindaco: funzioni e poteri
- Art. 30 - Il Sindaco: competenze
- Art. 31 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

**Capo V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E DEI SERVIZI PUBBLICI**

- Art. 32 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 33 - Direttore generale
- Art. 34 - Il Segretario comunale
- Art. 35 - I pareri
- Art. 36 - I servizi pubblici locali
- Art. 37 - Le convenzioni
- Art. 38 - I consorzi
- Art. 39 - Istituzioni
- Art. 40 - Accordi di programma
- Art. 41 - Unione di Comuni

**Capo VI
COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA**

- Art. 42 - I principi di collaborazione
- Art. 43 - La collaborazione alla programmazione

**Capo VII
FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE**

- Art. 44 - Autonomia finanziaria
- Art. 45 - Controlli di gestione
- Art. 46 - Servizio di tesoreria
- Art. 47 - Contabilità e Servizio finanziario
- Art. 48 - Verifica dell'efficienza ed efficacia
- Art. 49 - Revisore del conto

**Capo VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 50 - Deliberazione dello Statuto
- Art. 51 - Modifiche allo Statuto
- Art. 52 - Entrata in vigore

**Capo I
PRINCIPI FONDAMENTALI**

Art. 1 - Il Comune

1. Il Comune è Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonomia iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.

Art. 2 - Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il territorio del Comune si estende per kmq 18,67. Il Comune confina al Nord: con il Comune di Soncino; al Sud: con il Comune di Casalmorano; ad Est: con il Comune di Azzanello; ad Ovest: con il Comune di Cumignano sul Naviglio; al Sud-Ovest: con il Comune di Sorseana.
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum consultivo.
3. La sede del Comune è fissata in via Castello n. 14. Presso di essa si riuniscono la Giunta e il Consiglio, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.
4. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono: stemma di verde, al tempo pagano al naturale gradinato di due, campo e finestrato, fondato su due spade d'argento con l'elsa d'oro, poste in croce di S. Andrea. Ornamenti esteriori da Comune. Le caratteristiche del gonfalone sono: drappo troncato, di verde e azzurro, riccamente ornato da ricamo d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Genova.
5. Per la pubblicazione dei provvedimenti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti è ubicato nella sede comunale apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio.

Art. 3 - I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della

pluralità di funzioni e servizi di propria competenza può promuovere, con altri Comuni di norma contermini, una Unione di Comuni o aderirvi.

2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua gli organi dell'Unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo Statuto deve comunque prevedere che il Presidente dell'Unione venga scelto fra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli comunali associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni associati.
5. Alle Unioni dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

**Capo VI
COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA**

Art. 42 - I principi di collaborazione

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità.
2. Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specializzazione ed attuazione.
3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può, ove lo ritenga utile e necessario sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, come in quello sociale, culturale e sportivo.
4. Per la gestione di tali attività e opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

Art. 43 - La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune può formulare annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, delle motivate proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottinenza della legge regionale.
2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

**Capo VIII
FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE**

Art. 44 - Autonomia finanziaria

1. L'autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita in attuazione di specifiche norme di legge.
2. Gli amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano le risorse razionalmente ed efficientemente, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio comunale.
3. Le attività del Comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità ed efficienza.
3. Nel rispetto dell'art. 152 del d.lgs. n. 267/2000 il Comune applica i principi contabili stabiliti nel Testo Unico con apposito Regolamento di contabilità.

Art. 45 - Controlli di gestione

1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari ed economici.
2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro del-

equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.

3. Il controllo economico ha come fine la valutazione dell'efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale.
4. Per i controlli finanziari ed economici la Giunta ed il Consiglio comunale si avvalgono del Revisore del conto e le modalità del controllo sono quelle contenute negli artt. 196 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000 e nel Regolamento di contabilità.

Art. 46 - Servizio di tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria affidato ad uno dei soggetti, di cui all'art. 208 del d.lgs. n. 267/2000, delegato alla gestione finanziaria dell'Ente locale e finalizzato, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti comunali e da norme pattuite.
2. I rapporti tra il Comune ed il tesoriere sono regolati dagli artt. 208 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000, da altre disposizioni legislative e dal Regolamento di contabilità.
3. L'incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipendente del Comune. Il tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, del Segretario comunale e del Direttore generale se nominato.

Art. 47 - Contabilità e Servizio finanziario

1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con visuale di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.
2. Con il Regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei servizi, viene disciplinata l'organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria a cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'intera attività finanziaria.
3. La Giunta comunale, in conformità all'art. 169 del d.lgs. n. 267/2000, al Regolamento di contabilità ed alla proposta di piano elaborata dal Direttore generale se nominato ai sensi del precedente art. 35, definisce il piano esecutivo di gestione, o il piano risorse ed obiettivi, emanando apposite direttive e criteri, determinando nel contempo gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei Servizi o al Segretario comunale.
4. Il Responsabile del Servizio, con il coordinamento del Segretario comunale, effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accerta la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.
5. I provvedimenti del Responsabile dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio finanziario e sono esecutivi con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 48 - Verifica dell'efficienza ed efficacia

1. Al fine di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee, la Giunta determina a consuntivo gli indici di efficienza e di efficacia relativi ai Servizi.
2. In caso di difformità dei dati rilevati rispetto a quelli di realtà omogenea la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio i provvedimenti adottati per il ripristino della conformità.

Art. 49 - Revisione del conto

1. Il Consiglio comunale provvede, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, alla nomina del Revisore del conto, scelto tra i professionisti iscritti all'Albo dei Ragionieri o all'Ordine dei Dottori commercialisti ovvero al Ruolo dei Revisori contabili.
2. Il revisore del conto dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Valgono per il Revisore del conto le cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'art. 236 del d.lgs. n. 267/2000.
4. Il Revisore svolge le seguenti funzioni: